



a cura di Umberto Stumpo

Con la risposta ad interpello n. 802 pubblicata lo scorso 9 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti per gli operatori che effettuano vendite a distanza intracomunitarie in regime *One Stop Shop* (OSS) e contemporaneamente si avvalgono dei regimi “agevolativi” interni relativi all’acquisizione (i) dello status giuridico di esportatore abituale e conseguente utilizzo del *plafond* maturato e (ii) del diritto al rimborso trimestrale del credito IVA generato.

Il regime *One Stop Shop*

A seguito dell’approvazione in ambito unionale del c.d. pacchetto *e-commerce*, il D.lgs. n. 83/2021 ha recepito nell’ordinamento nazionale le Direttive 2455/2017 e 1995/2019 introducendo, tra l’altro, una nuova definizione di vendite a distanza intracomunitarie (art. 38-*bis*, commi 1 e 3, del D.L. n. 331/1993) e prevedendo la non imponibilità delle stesse (art. 41, comma 1, lett. b), del medesimo D.L.).

Nell’articolo 74-*sexies*, del D.P.R. 633/1972 (nel seguito, il “Decreto IVA”), sono state delineate le regole del regime speciale opzionale adottabile dai soggetti che pongono in essere tali operazioni.

La riforma di matrice comunitaria è finalizzata alla semplificazione degli adempimenti in capo agli operatori ai fini dell’assolvimento dell’imposta sulle operazioni rivolte a committenti UE non soggetti passivi e di applicazione generalizzata del principio di tassazione nel Paese di consumo.

LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864

studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it

C.Fiscale e P. IVA 10122630964

In particolare e, per quanto qui d'interesse, il citato articolo 74-*sexies* del Decreto IVA, mediante richiamo al nuovo articolo 74-*quinquies* del medesimo Decreto IVA, prevede che i soggetti aderenti al regime OSS siano "dispensati dagli obblighi di cui al titolo II; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti". Pertanto, per le operazioni effettuate nel contesto del regime speciale in esame, è prevista una generalizzata dispensa dagli obblighi "ordinari" di dichiarazione, fatturazione e registrazione.

In particolare, il regime IVA OSS implica un obbligo di conservazione di "documentazione idonea" al fine di supportare le vendite effettuate (art. 74-*sexies*, comma 10, del Decreto IVA), nonché di presentazione della specifica dichiarazione elettronica trimestrale allo Stato membro di identificazione (art. 74-*sexies*, commi 4 e 4-*bis*, del Decreto IVA).

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Con la risposta ad interpello in commento, l'Agenzia delle Entrate ha confermato, sulla base della *ratio* sottesa alla disciplina relativa all'esportatore abituale ed ai rimborsi trimestrali, che anche le vendite a distanza intracomunitarie di cui all'articolo 41, comma 1, lett. b), del D.L n. 331/1993, sono considerate cessioni intracomunitarie non imponibili e, pertanto, idonee ad essere computate ai fini del calcolo del *plafond* IVA per gli esportatori abituali nonché ai fini della verifica dei requisiti per accedere ai rimborsi infrannuali.

Con riferimento, invece, alle modalità di documentazione di dette operazioni, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che le semplificazioni previste dal regime OSS debbano essere circoscritte al contesto del regime stesso e non possano altresì assumere valenza ai fini dell'adozione di strumenti definiti in ambito nazionale e connaturati da esigenze di controllo differenti.

In conclusione, sulla base dell'interpretazione fornita nella risposta ad interpello in oggetto, per avvalersi della possibilità di far concorrere le vendite a distanza intra-UE effettuate all'ammontare del *plafond* degli esportatori abituali, nonché ai fini della verifica dei requisiti per poter accedere al rimborso trimestrale, i soggetti che optano per il regime IVA OSS dovranno (in aggiunta alla "documentazione idonea" da conservare secondo le regole previste dal regime speciale stesso) continuare ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza in via ordinaria.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nella presente newsletter non possono essere considerate come un parere legale. LED Taxand non accetta alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.